



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 235 del 11 / 05/2009

Del Registro Generale n. 791 del 14 MAG. 2009

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA AGRI CANNITO SNC.

- RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALL'USO DEL TERRENO ADIBITO A SITO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO R.S.U.;
- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2009;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- Visto l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale.
- Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009, con il quale, il Sindaco ha prorogato l'affidamento di PEG ai responsabili di servizio e ai responsabili di settore a tutto il 31/03/2009.
- Visto la deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/08 e n. 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili di settore.
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL, ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione.

CONSIDERATO

- Che per far fronte all'emergenza creatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con atto di Giunta Comunale N°35 del 29/01/2001, furono programmati vari interventi, tra cui l'uso di un'area da adibire a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., individuato nell'area della discarica comunale dismessa, ubicata in località Cannito, su terreno distinto in Catasto al foglio di mappa n°65, particella n° 5, dell'allora proprietario Sig. Picilli Giovanni;
- Che il Sig. Picilli Giovanni, nato a Giungano il 08/10/1941 e deceduto ad Amburgo (D) il 03/08/2002, con contratto stipulato con il Comune di Capaccio con n° 2291 di Rep. del 13/04/2001, dichiarò di mettere a disposizione il terreno gratuitamente, senza alcun onere per il Comune di Capaccio, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica del sito interessato alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio, da parte del Comune stesso;
- Che successivamente con atto Rep. n° 2385/01, Rep. n° 2397/01 e Rep. n° 2432/01, furono stipulati regolari contratti di affitto relativi all'uso del terreno ed all'attività gestionale del sito di stoccaggio, stabilendo che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarebbe stato corrisposto un'indennità di Lire 8.000.000, pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto.
- Che, a seguito dell'improvvisa dipartita del Sig. Picilli Giovanni, con nota assunta al Prot. Gen.le del Comune al n° 32973 del 11/12/2002 gli eredi della Ditta Picilli Giovanni, comunicavano gli estremi della nuova costituenda Società, rappresentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., a mezzo del socio amministratore Sig. PICILLI Erasmo, nato a Salerno il 02/01/1975 e residente in Salerno alla Via Rocco Cocchia, n° 77, giusto contratto di comodato registrato il 15/12/2003, al n. 1545 dall'ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania.
- Che nell'anno 2003, per il fitto del terreno adibito alle attività di che trattasi, di proprietà della Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 2787.
- Che relativamente all'anno 2004, è stato sottoscritto contratto di affitto con n. 2803/04 di Rep. chiarendo all'art. 9 – Risarcimento e Remunerazione che: *"le parti stabiliscono che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposta un'indennità pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, oltre gli incrementi degli indici ISTAT, a decorrere dall'anno in corso, nella misura dell'1,80%, pari a € 74,37 che determinano una spesa totale mensile di € 4.206,02, per un totale di € 50.472,24/anno, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia Regionale A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto"*.
- Che per il fitto del terreno adibito a sito di stoccaggio RR.SS.UU., per l'anno 2005, con la Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 2934/05, per l'anno 2006 il contratto Rep. n. 3034/06, per l'anno 2007 il contratto n. 3140 di Rep. e per l'anno 2008 il contratto di n. 3267/08;
- Che in attesa del definitivo trasferimento dei suddetti rifiuti e la relativa bonifica dell'area interessata, ritenendo necessario provvedere per l'anno 2008 alla stipula di nuovo contratto di fitto dell'area di che trattasi, e nelle more del succitato art. 9 dell'ultimo contratto sottoscritto avente n. 3034/06 di Rep., con determina n. 13 del 22/01/2009, si è proceduto ad assumere atto di impegno di spesa di € 54.334,61 per le spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, da corrispondere in rate mensili di € 4.527,88 alla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo

& C., a mezzo del socio amministratore Sig. Picilli Erasmo, nato a Salerno il 02/01/75 ed ivi residente alla Via Rocco Cocchia, n. 77.

- Che per quanto sopra, per l'anno 2009 in data 12/02/2009 è stato sottoscritto il contratto di n. 3420 di Rep;

- Che la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., per le spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, nel mese di aprile 2009, ha presentato per il pagamento la fattura n.05 del 05/05/09 dell'importo di € 4.527,88;

RILEVATO che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto nell'anno 2009.

VISTA la delibera di G.C. n. 211 del 11/07/2001.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 05/02/2001.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 64 del 28/03/2001.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 121 del 30/07/2001.

VISTO l'art. 73 dello statuto vigente;

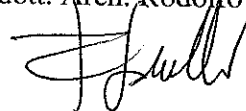
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di liquidare – come liquida la somma totale di € 4.527,88 per il pagamento della fattura n.05 del 05/05/09 presentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., relativa alle spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, per il mese di APRILE 2009.
3. di far gravare la spesa sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2009;
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
dott. Arch. Rodolfo Sabelli





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETARIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 13.05.2009

prot. 13812

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 14 MAG. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
